

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1385**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice IOANNUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2002**

—————

Interventi per l’espansione dell’Università dell’Aquila  
nella città di Avezzano

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole consentire l'espansione dell'Università dell'Aquila nella vicina città di Avezzano.

Ciò si rende necessario al fine di consentire all'ateneo aquilano di svolgere più efficacemente e incisivamente l'attività didattica evitando il problema del sovraffollamento degli studenti: infatti, l'Università, istituto di studi e di ricerca, ha circa 17.000 studenti, un corpo docente e di ricerca composto da circa 600 persone, personale tecnico-amministrativo di circa 500 unità e dal 1982 le facoltà statali istituite nel capoluogo abruzzese sono andate sempre più incrementandosi e oggi vi sono ben sette facoltà che organizzano e svolgono le attività didattiche e di formazione dei corsi di studio.

Tutto ciò è dovuto all'originale impegno del professor Vincenzo Rivera, accademico

d'Italia e membro della Costituente, che nel 1949, istituì dei corsi universitari estivi nella città dell'Aquila.

Il successo di tali corsi fu il primo passo per la fondazione della libera università dell'Aquila.

Le facoltà presenti sono quella di economia, ingegneria, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze della formazione, scienze matematiche, fisiche e naturali e scienze motorie.

Oltre ai diplomi di laurea per le facoltà indicate, nel centro aquilano sono istituiti anche corsi di specializzazione post-laurea, *master* di I e II livello, diplomi di specializzazione (vecchio ordinamento), diplomi di scuola diretta ai fini speciali, diplomi di specializzazione (nuovo ordinamento).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'Università degli Studi dell'Aquila è assegnata la somma di 1.800.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per l'espansione dell'ateneo nella città di Avezzano.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.800.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

